

Ris. mun. del 12.11.2018
13.11.2018

Ordinanza municipale concernente la valorizzazione degli scarti vegetali: compostaggio, raccolta e smaltimento

Il Municipio di Castel San Pietro

Richiamati

1. la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'ambiente del 24 marzo 2004;
2. gli artt. 107, 192 LOC e 24 e 44 RALOC
3. il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 22.10.2018
4. le direttive cantonali per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012
5. Il Piano di Gestione dei Rifiuti del Cantone Ticino (PGR), Capitolo rifiuti organici, aggiornato nell'aprile 2013

decreta

le seguenti disposizioni concernenti la valorizzazione degli scarti vegetali.

Disposizioni generali

articolo 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina la promozione del compostaggio individuale, la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali e delle biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio comunale dai privati, così come l'accesso alle infrastrutture per la raccolta di questo tipo di rifiuti.

articolo 2 Scopi e obiettivi

Il Comune promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali e della biomassa. In particolare favorisce, dove possibile, il compostaggio individuale e promuove le filiere per la valorizzazione di tali scarti.

Organizza sul territorio la raccolta di questi scarti vegetali delle economie domestiche mettendo a disposizione un punto di raccolta centralizzato per la consegna di piccoli quantitativi.

Gli scarti che non possono essere compostati sul posto, devono essere smaltiti negli impianti di compostaggio centralizzati di importanza sovracomunale, autorizzati dal Cantone per il comprensorio del Mendrisiotto.

Categorie scarti vegetali e promozione di spazi verdi con specie idonee

articolo 3 Categorie di scarti vegetali

Categorie ammissibili

1. erba proveniente dal taglio di prati e giardini
2. Fogliame, resti di fiori e ortaggi
3. Ramaglie con diametro massimo di 20 mm, resti dal taglio di siepi e arbusti

Categorie non ammissibili

Non è ammessa la consegna di scarti organici da cucina e gli scarti vegetali contenenti neofite invasive così come stabilito da normative speciali e in particolare quelle elencate nell'allegato 2 OEDA (RS 814.911).

articolo 4 Promozione di spazi verdi con specie vegetali idonee

Il Municipio può promuovere delle campagne di sensibilizzazione a favore delle tipologie di spazi verdi e di specie vegetali più idonee al nostro clima e che comportano una minore produzione di scarti vegetali o che necessitano di un minor fabbisogno di prodotti fitosanitari e di acqua durante il periodo estivo.

Smaltimento degli scarti vegetali delle economie domestiche

articolo 5 Compostaggio individuale

Il Municipio promuove il compostaggio individuale degli scarti verdi vegetali derivanti dall'ordinaria manutenzione di prati, giardini, orti e ove possibile degli scarti vegetali da cucina. Il compostaggio deve avvenire se possibile direttamente sulla proprietà da cui provengono gli scarti e non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.

articolo 6 Promozione del compostaggio individuale

Il Municipio fornisce linee guida in materia di compostaggio, promuove corsi di compostaggio e campagne di sensibilizzazione per garantire la produzione di compost di buon qualità. A tale scopo il Municipio può finanziare le spese per l'acquisto di compostiere e trituratrici per scarti vegetali ad uso delle economie domestiche. I contributi sono limitati a tantum per proprietario di sedimi con superfici verdi site sul territorio del Comune di Castel San Pietro.

articolo 7 Smaltimento presso l'impianto di compostaggio autorizzato o gli altri punti di raccolta dedicati alle economie domestiche

Impianto di compostaggio autorizzato

Il PGR, capitolo G Rifiuti Organici (allegato 3.3), indica che l'impianto di compostaggio sovracomunale autorizzato per il Comune di Castel San Pietro, è situato in zona "La Rossa", Via Prati Maggi a Rancate. Il Comune di Castel San Pietro ha diritto ad ottenere i dati riguardanti i quantitativi di scarti consegnati dai propri cittadini all'impianto, può inoltre chiedere dei controlli di qualità sulla loro lavorazione per il *compost* prodotto.

Consegna diretta degli scarti vegetali presso l'impianto di compostaggio

Per grossi quantitativi, come pure per gli scarti vegetali generati da manutenzione di proprietà da parte di professionisti del ramo (giardinieri, agricoltori, viticoltori, boscaioli e selvicoltori, ecc.) la consegna e il costo di smaltimento sono a carico del privato cittadino. Lo smaltimento è da effettuarsi direttamente presso la citata struttura situata in zona "La Rossa".

Consegna diretta presso la piazza di compostaggio scarti verdi al Nebbiano

Le economie domestiche possono smaltire i piccoli quantitativi (es. un furgoncino, un rimorchio) di scarti vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini o orti presso la piazza di raccolta degli scarti verdi in zona Nebbiano. Gli scarti devono essere puliti, privi di rifiuti estranei e unicamente delle categorie 1, 2, 3 citate all'art. 3 di questa Ordinanza.

La piazza di raccolta rifiuti vegetali è aperta nei seguenti orari:

- Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
- Sabato dalle ore 08.00 alle ore 17.00

Nel periodo in cui vige l'ora legale la chiusura della piazza di raccolta del verde è posticipata alle ore 19.00.

In caso di abusi il Municipio si riserva di fatturare ai contravventori i costi effettivi di smaltimento del materiale consegnato in eccesso o non conforme.

Per la consegna degli scarti verdi presso la piazza di raccolta comunale i residenti devono acquistare una tessera in Cancelleria comunale.

Questa tessera sarà da mostrare al sorvegliante della piazza che, a dipendenza del volume consegnato e per ogni viaggio effettuato, praticherà dei fori nella stessa, secondo le seguenti regole:

. consegna di 1 bidone (massimo 50 L)	1 foro (stimato in max. kg. 25)
. consegna di 2 bidoni (massimo 100 L)	2 fori (stimato in max. kg 50)
. consegna mediante piccolo rimorchio	4 fori (stimato in massimo kg 100)
. consegna mediante furgoncino	8 fori (stimati in massimo kg 200)

Smaltimento degli scarti vegetali provenienti da attività economiche

articolo 8 Compostaggio sul posto

Il Municipio auspica, anche per questo genere di utenza, il compostaggio sul posto degli scarti vegetali. Il compostaggio deve avvenire di regola direttamente sulla proprietà da cui provengono gli scarti e non deve creare disturbo al vicinato.

articolo 9 Smaltimento presso gli impianti di compostaggio autorizzati

Smaltimento degli scarti vegetali

Gli scarti vegetali di qualsiasi categoria provenienti dalle attività economiche che non possono essere compostati sul posto, devono essere smaltiti presso un'installazione di compostaggio autorizzata.

I costi di smaltimento sono completamente a carico di chi produce o consegna il materiale stesso e saranno fatturati direttamente dal gestore dell'impianto.

Divieto d'uso della piazza di raccolta

A questo tipo di utenze non è permesso di far capo alla piazza di raccolta degli scarti verdi che è riservata allo smaltimento diretto da parte delle economie domestiche.

Smaltimento degli scarti vegetali in ambito professionale

articolo 10 Smaltimento scarti vegetali

Smaltimento scarti vegetali

Sono considerati scarti vegetali prodotti in ambito professionale, quelli di qualsiasi categoria derivanti dalle attività di aziende agricole o selvicolturali, di costruzione e manutenzione giardini e aree verdi o in ogni caso effettuate nell'ambito di prestazioni per conto terzi.

Questi scarti vegetali devono essere smaltiti negli impianti di compostaggio autorizzati. I costi di smaltimento sono completamente a carico di chi produce o consegna il materiale stesso e saranno fatturati direttamente dal gestore dell'impianto.

Divieto d'uso della piazza di raccolta

A questo tipo di utenze non è permesso di far capo alla piazza di raccolta degli scarti verdi che è riservata allo smaltimento diretto da parte delle economie domestiche.

Eccezioni per attività accessorie

Il Municipio, sulla base di una richiesta specifica e motivata, può concedere deroghe puntuali al paragrafo precedente nel caso di attività limitate e di carattere accessorio, in particolare quando giustificate da oggettive difficoltà di trasporto presso un impianto di compostaggio autorizzato. In ogni caso le spese di smaltimento ed eventualmente di trasporto saranno addebitate di volta in volta.

Costi di smaltimento degli scarti verdi

articolo 11 Tessere per la consegna di scarti vegetali presso la piazza di raccolta al Nebbiano

Presso gli sportelli della Cancelleria comunale sono in vendita le tessere numerizzate che danno diritto al deposito presso la piazza di raccolta.

Costo di una tessera con 20 buchi (IVA compresa) fr. 50.00

Norme esecutive e finali

articolo 12 Controlli da parte del Comune e da parte del gerente dell'impianto di compostaggio autorizzato

Gli incaricati del Comune sono autorizzati a chiedere tutte le informazioni necessarie e a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile per stabilire le caratteristiche e le generalità del proprietario e la provenienza degli scarti vegetali consegnati.

Analogo diritto spetta al gestore dell'impianto di compostaggio autorizzato.

Nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza di materiale estraneo, fonte di costi supplementari di pulizia e smaltimento, essi saranno fatturati direttamente a chi ha effettuato la consegna o al proprietario degli scarti e, se del caso, potranno essere applicate eventuali sanzioni.

Per i controlli è pure autorizzato l'uso di sistemi di videosorveglianza della piazza di raccolta del verde.

articolo 13 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti e dell'art. 145 e seguenti LOC.

articolo 14 Responsabilità

Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legate al normale esercizio della piazza di raccolta degli scarti verdi.

L'utenza è responsabile per eventuali danni o costi supplementari causati da scarti vegetali non idonei, in quantità e qualità, o consegnati con modalità non conformi.

articolo 15 Deroghe

Il Municipio in casi motivati o in situazioni particolari può concedere delle eccezioni, delle facilitazioni, delle deroghe alla presente Ordinanza.

art. 16 Entrata in vigore e disposizioni abrogative

La presente Ordinanza entra in vigore al 1° gennaio 2019 e annulla e sostituisce la precedente disposizione del marzo 2010 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.


art. 17 Pubblicazione


La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 13 novembre 2018 al 14 dicembre 2018.

art. 18 Ricorso

Contro le disposizioni di questa ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione (art. 192 cpv 2 LOC), riservato l'art. 16 LPamm che disciplina le ferie giudiziarie.

PER IL MUNICIPIO

Il V. Sindaco:  P. Prada

Il Segretario:  L. Fontana

